

Alla cortese attenzione della
Sezione Consulenza Legale
I V A S S
ivass@pec.ivass.it

Roma, lì 03.04.2017

Oggetto : ULTRATTIVITÀ GARANZIE ACCESSORIE

Egregio Dottore,

gli organi di stampa danno risposte ai lettori in maniera contraddittoria : come Federazione di Gruppi Agenti abbiamo la necessità di avere una risposta certa al seguente quesito, al fine di erogare un corretto servizio ai ns. Associati ed ai Consumatori.

PREMESSA :

L'art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni private, in recepimento dell'art. 22 comma 1 legge 221/2012, recita :

*Il **contratto** di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ... si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato ... L'impresa di assicurazione è tenuta ... a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del **contratto**, la **garanzia** prestata con il precedente **contratto** assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.*

QUESITO :

L'ultrattività dei 15 giorni, prevista dalla legge e recepita dal CAP, è riferita alla sola **garanzia** RCA-RCN o è estesa anche alle **garanzie** accessorie quando sono comprese nel **contratto** unico che assicura la RCA-RCN ?

In attesa di un Vs. cortese cenno di risposta, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.



LA COMMISSIONE AUTO

I ns. recapiti :
Tel / Fax 06.5882136-5817656
pec : magap@pec.aruba.it

UFFICIO CONSULENZA LEGALE

Rifer. a nota n.		del	MAGAP
			Commissione Auto
Classificazione	III	1	Via Edolo 26
		5	20125 Milano MI
All. ti n. [			magap@pec.aruba.it

Oggetto ambito di applicabilità del regime di ultrattività della garanzia assicurativa previsto dall'art. 170-bis, comma 1.

Si riscontra la richiesta di parere pervenuta in data 3 aprile u. s., con cui è stato richiesto un avviso di questo Ufficio in merito all'estensibilità, anche alle garanzie abbinate al contratto r. c. auto, del regime di ultrattività di 15 giorni della garanzia assicurativa, espressamente previsto dall'art. 170-bis del CAP per il contratto "base".

In particolare, tale norma, novellata dall'art. 22, comma 1, del d. l. n. 179/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, conv. in l. 221/2012, in chiave pro concorrenziale, dopo aver stabilito la durata massima del contratto r. c. auto (annuale o anno più frazione di anno) e il divieto di rinnovo tacito dello stesso, stabilisce a carico dell'assicuratore un obbligo di avviso del contraente entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale, nonché l'obbligo per l'assicuratore stesso di "*mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza*".

In proposito si evidenzia che una serie di argomentazioni depone nel senso della riferibilità del predetto regime di ultrattività soltanto alla copertura r. c. auto, con conseguente esclusione di ogni altra garanzia non menzionata dalla legge.

Innanzitutto si evidenzia il carattere eccezionale della predetta disposizione, nella parte in cui la stessa, prevedendo un periodo di 15 giorni dalla scadenza annuale dell' r. c. auto, durante il quale la vecchia copertura è efficace in via ultrattiva, reca una disciplina derogatoria e speciale rispetto al regime di generale applicazione in campo assicurativo, rappresentato dall'art. 1901, comma 1 c. c.. Tale norma – applicabile secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato ⁽¹⁾, sia alla stipulazione di una polizza nuova che al rinnovo di una polizza scaduta - per il caso di mancato pagamento del premio, contempla la sospensione immediata della garanzia fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

La natura eccezionale e derogatoria dell'art. 170-bis del CAP non ne consente, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, l'applicazione oltre i casi e i tempi in esso espressamente

⁽¹⁾ Cfr. *ex multis*: Cass. Civ., sez. I, 25 ottobre 1984, n. 5438

contemplati con interpretazioni estensive o analogiche che vadano al di là della portata lessicale dei termini che definiscono con nettezza l'ambito di applicazione del peculiare regime in commento.

Nello stesso senso, si consideri che la speciale ultrattività della garanzia r. c. auto prevista nella norma in commento si giustifica anche in considerazione dell'esigenza di evitare, nel passaggio da una copertura annuale all'altra in chiave pro concorrenziale, il determinarsi di pericolose situazioni di soluzione di continuità potenzialmente pregiudizievoli più che per il contraente per la realizzazione della piena, effettiva e continua tutela del terzo danneggiato.

Si tratta, come può notarsi, di una *ratio* fortemente connessa alle esigenze pubblicistiche di protezione sociale, connaturate alla sola r. c. auto obbligatoria e non estensibile a garanzie convenzionali, quali quelle abbinate, che soggiacciono alla disciplina generale ex art. 1901, comma 1 c. c.

Del resto, se la *ratio* della norma nel suo complesso (non automaticità del rinnovo, avviso 30 gg. prima, ultrattività per 15 gg.) è quella di favorire il cambio di compagnia assicurativa e quindi la concorrenza per i contratti r.c.a. non si vede come il regime delle garanzie accessorie possa influire rispetto ad essa. Tali garanzie rimangono, infatti, del tutto neutre rispetto alle decisioni dell'assicurato sul contratto base e rispetto ad esse non operano quelle esigenze di protezione sociale che giustificano la norma derogatoria in materia di ultrattività.

Né le precedenti conclusioni potrebbero essere poste in dubbio nel caso in cui le garanzie abbinate siano ricomprese o comunque connesse al contratto recante la garanzia dell' r. c. auto obbligatoria, atteso che l'elemento formale dell'unicità del documento non impedisce, in chiave interpretativa ed applicativa, di apprezzare la diversità di natura e di caratteristiche delle singole coperture dedotte nell'unico documento e di operare la conseguente distinzione delle conseguenze sul piano della disciplina giuridica.

A favore della riferibilità dell'art. 170-*bis* del CAP alla sola r. c. auto obbligatoria milita un argomento di carattere normo-genetico, legato all'introduzione della normativa che ha novellato, per il profilo indicato, il Codice delle Assicurazioni, cioè dell'art. 22, comma 1, del d. l. n. 179/2012, conv. in l. 221/2012.

Tale norma, infatti, che nel testo originario, al comma 2, estendeva in via espressa la disciplina relativa all' r.c.a. anche agli altri contratti ad essa abbinati, è stata, in sede referente e di conversione modificata, con l'eliminazione di tale estensione. Detta espunzione può spiegarsi solo con la volontà legislativa di mantenere distinta la sorte e la disciplina delle due diverse tipologie di copertura connotate da differenti caratteristiche ed esigenze di tutela: nel caso dell' r.c.a., dalle esigenze di rilevanza collettiva e generale connesse alla protezione sociale del danneggiato che giustificano l'obbligatorietà delle coperture; nel caso delle garanzie accessorie, dalle esigenze di matrice squisitamente privatistica di protezione del patrimonio del contraente.



Alla luce di ciò, la tesi della riferibilità alla sola r.c.a. del peculiare regime di ultrattività della garanzia previsto dall'art. 170-bis del CAP, deve ritenersi supportata da valide argomentazioni giuridiche.

Naturalmente, atteso che l'art. 1901, comma 1 c. c. non è ricompreso fra le norme qualificate inderogabili dall'art. 1932 c. c. poiché introduce una disciplina ad esclusiva tutela dell'assicuratore ⁽²⁾, la compagnia ben potrebbe disporre, in via convenzionale e senza alcun vincolo giuridico ad agire in tal senso, un'estensione del surrichiamato regime anche alle garanzie accessorie all' r. c. auto, così da allineare il regime di durata di tutte le garanzie contrattuali.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

firma 1

L'Avvocato Capo dell'Ufficio

firma 2

⁽²⁾ Cfr. *ex multis*: Cass. civ. Sez. III, 22 marzo 1990, n. 2383.